

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

07/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI**

TAR Puglia BARI, SEZ. I - Sentenza del 13 gennaio 2009, n. 19 in materia di prerogative dei Consiglieri Comunali e silenzio della PA. Il Sindaco e gli assessori non sono obbligati a fornire le risposte richieste dal consigliere interrogante.

Il ricorso è stato avanzato da un Consigliere comunale che ha supposto la violazione degli artt. 38, 39 e 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché eccesso di potere per violazione del regolamento del Consiglio Comunale e violazione di legge sul giusto procedimento ed infine delle norme che disciplinano gli obblighi del Sindaco e degli assessori a fornire le risposte richieste dal consigliere interrogante.

Il ricorso si basa in particolare sull'assunto che l'interrogazione avrebbe attivato un "procedimento amministrativo" su istanza di parte da portarsi a compimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 (e successive modificazioni ed integrazioni) mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Il TAR ha giudicato infondato il ricorso.

Secondo il TAR il comportamento silente o inerte del Sindaco, pur stigmatizzabile sul piano politico, non può dirsi in alcun modo elusivo dell'obbligo di adottare "un provvedimento espresso". Infatti la "risposta" del Sindaco ad una richiesta di notizie da parte del consigliere comunale non è equiparabile alla nozione di "provvedimento", ostandovi, in primo luogo, il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

Il provvedimento è, per definizione, una manifestazione di volontà dell'amministrazione, laddove la risposta del Sindaco (o dell'assessore) alle interrogazioni poste durante l'assise consiliare, null'altro può essere che una mera dichiarazione di scienza.

TAR Lazio - ROMA, SEZ. I - sentenza del 15 gennaio 2009 n. 236 in materia di trattamento economico relativo ai periodi di assenza per malattia, delle connesse certificazioni sanitarie e delle fasce di reperibilità per le visite di controllo.

E' inammissibile il ricorso proposto da alcuni dipendenti pubblici avverso le circolari del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione n. 7 e 8 del 2008

Il TAR Lazio ha giudicato inammissibile il ricorso proposto da alcuni dipendenti pubblici di varie amministrazioni che hanno impugnato le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione numeri 7 e 8 del 2008, relative all'applicazione dell'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo l'illegittimità costituzionale della citata disposizione normativa, nella parte relativa a nuovo trattamento economico per le assenze per malattia dei dipendenti pubblici in relazione al denunciato contrasto con gli artt. 3, 36 38 della Costituzione, nonché l'eccesso di potere quanto alla nuova disciplina delle c.d. fasce di reperibilità.

Il TAR ha infatti confermato la posizione espressa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione che hanno sostenuto l'inammissibilità del ricorso perché rivolto avverso circolari interpretative prive di efficacia e idoneità lesiva diretta e autonoma in assenza di atti di gestione del rapporto, nonché la manifesta infondatezza dell'evocata questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.l. n. 112/2008, in quanto finalizzato, nell'ambito di ragionevole discrezionalità legislativa, ad assicurare, con la riduzione dell'assenteismo nel settore pubblico, risparmi di spesa e maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa, con ricadute favorevoli anche sulle dinamiche socio-economiche e produttive.

TAR Lombardia - BRESCIA - Sentenza del 10 gennaio 2009, n. 15 in materia di Edilizia ed urbanistica Natura giuridica della D.I.A. e legittimazione dei terzi a proporre ricorso.

Con la sentenza in oggetto, il TAR, riassumendo la dottrina prevalente, ha affermato che la dichiarazione di inizio attività è un atto soggettivamente ed oggettivamente privato che, in presenza di determinate condizioni e all'esito di una fattispecie a formazione complessa, attribuisce al privato una legittimazione ex lege allo svolgimento di una determinata attività che sarebbe così liberalizzata.

Inoltre colui che si oppone all'intervento preceduto dalla D.I.A. è legittimato a chiedere al comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio rifiuto che pertanto non avrà, né potrebbe avere, come riferimento il potere inibitorio dell'amministrazione ... bensì il generale potere sanzionatorio.

Pertanto, muovendo dalla riconducibilità della D.I.A. ad un implicito provvedimento amministrativo dopo il decorso del termine di legge - si è affermato il principio che il terzo controinteressato che contesti la presentazione di una denuncia di inizio attività associata al successivo silenzio dell'Autorità amministrativa, possa attivare un giudizio di cognizione volto all'accertamento della corrispondenza, o meno, di quanto dichiarato dall'interessato e di quanto previsto dal progetto ai canoni stabiliti per la

regolamentazione dell'attività edilizia in questione, oltre che dell'eventuale difformità dell'opera realizzata rispetto al progetto anteriormente presentato in sede di D.I.A., soggiungendo che detta azione di accertamento non è assoggetta al termine di decadenza, il quale è previsto esclusivamente per la disciplina del processo in sede di giurisdizione generale di legittimità.

TAR Puglia - LECCE sentenza del 7 gennaio 2009 n. 11 in materia di reclutamento di personale negli Enti Locali, il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche dei pubblici concorsi deve essere interpretato nel senso che in questi ultimi concorsi il punteggio complessivo (rapportato a cento) è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale.

Nel ricorso in oggetto il TAR ha osservato che il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche dei pubblici concorsi (stabilito per i concorsi per soli esami dall'art. 7 terzo comma del D.P.R. 9 Maggio 1994 n° 487) trova applicazione anche nei concorsi per titoli ed esami, come specificato nel successivo articolo 8 quarto comma, che deve essere interpretato nel senso che in questi ultimi concorsi il punteggio complessivo (rapportato a cento) è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale.

D'altra parte, già il previgente art. 10 del D.P.R. 3 Maggio 1957 n° 686 (Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato n° 3/1957), in relazione ai concorsi per titoli ed esami, stabiliva (al terzo comma) che: "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale" (confermando trattarsi di una disposizione di principio sempre contenuta nella normativa statale sui concorsi di ammissione al pubblico impiego).

Inoltre, l'art. 70 comma tredici del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n° 165 dispone che, in materia di reclutamento, tutte le Pubbliche Amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 Maggio 1994 n° 487 e ss.mm., per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36 (del Decreto Lgs. n° 165/2001), salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I - sentenza del 14 Gennaio 2009, n. 19, in materia di informazione ambientale ed accesso agli atti. L'informazione in materia ambientale prescinde dall'individuazione di uno specifico interesse in capo al richiedente.

In materia di informazione ambientale, il TAR è intervenuto a chiarire che l'art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 195/2005, precisa che l'informazione in materia ambientale prescinde dall'individuazione di uno specifico interesse in capo al richiedente. A sua volta, l'art. 2 dispone che per "informazione ambientale" si intende "qualsiasi informazione disponibile in

forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, tra l'altro, lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, etc.".

Ne consegue l'obbligo, per il Comune, di esibire le informazioni e i documenti relativi alle analisi dell'acqua destinata al consumo umano, dei quali sia stata avanzata richiesta d'accesso.

TAR VENETO, SEZ. III - Sentenza dell'8 gennaio 2009, n. 22 sulla legittimità dell'ordinanza del Sindaco di Verona di contrasto alla prostituzione su strada. L'ordinamento vigente non consente la repressione di per sé dell'esercizio dell'attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento.

Il TAR Veneto ha affermato che l'ordinamento vigente non consente la repressione di per sé dell'esercizio dell'attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento prescindendo dalla rilevanza che tale attività possa assumere sotto altri profili, autonomamente sanzionabili, per le modalità con cui è svolta o per la concreta lesione di interessi riconducibili alla sicurezza urbana.

Tale conclusione appare avvalorata anche dall'art. 2, primo comma, lett. e), del decreto ministeriale 5 agosto 2008, il quale ricollega espressamente l'esercizio dei poteri del Sindaco a comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, possono offendere la pubblica decenza, il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione dei medesimi.

Parimenti fondata appare altresì la censura con la quale la parte ricorrente lamenta che sono vietate su tutto il territorio comunale senza limiti e sono conseguentemente suscettibili di sanzione, anche condotte che, descritte in modo approssimativo e generico, possono risultare in concreto non lesive di interessi riconducibili alla sicurezza urbana in quanto non dirette in modo non equivoco all'esercizio dell'attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento, quali "l'intrattenersi anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali".

Corte dei Conti Lombardia - Deliberazione n. 103/pareri/2008 del 18 dicembre 2008, in materia di competenza del Comune a sostenere gli oneri relativi agli Uffici di Segreteria delle Istituzioni scolastiche ricadenti in più territori comunali.

La Corte dei Conti ha chiarito che nel campo scolastico sono attribuite ai Comuni le competenze riguardanti la costruzione e la gestione delle strutture relative alle scuole materne, elementari e medie e che comprendono le spese varie d'ufficio, le utenze per elettricità, telefono, acqua, gas, le manutenzioni, il riscaldamento, ecc.

Si richiamano in proposito le norme sull'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996 n. 23 (art. 3, comma 1, lettera a e comma 2) nonché i Decr. Leg.vi 112/98 e 59/04 riguardanti la scuola

dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, oltre alle norme emanate dalla Regione Lombardia nell'esercizio della potestà concorrente in materia di istruzione come la L.R. 6/8/2007 n. 19 e la L.R. 31/3/2008 n. 6.

Per la soluzione della questione occorre pertanto risalire alle motivazioni che hanno originato la decisione di costituire l'istituto comprensivo la cui disciplina era stata introdotta dal D.M. 15/3/1997. L'art. 6 di tale decreto attribuiva ai Provveditori agli studi l'iniziativa per la realizzazione degli Istituti Comprensivi di scuole materne, elementari e secondarie di primo grado al fine di assicurare le migliori condizioni di funzionamento promuovendo le opportune intese fra Comuni, o consorzi di comuni e comunità montane.

Il quesito va quindi inquadrato nella più ampia dimensione della gestione unitaria dell'Istituto Comprensivo che deve consentire attraverso l'unificazione delle varie strutture scolastiche un servizio più adeguato alle esigenze della comunità e, con il beneficio di economie di scala, la riduzione dei costi che devono essere sostenuti da tutti gli enti pubblici coinvolti.

A parere della Sezione è necessario, che, ove non sia già esistente, i comuni debbano stipulare una convenzione che, secondo i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, garantisca un'equilibrata gestione dei servizi tra i diversi utenti, prevedendo le modalità di distribuzione degli oneri che potranno comprendere anche quelli relativi agli Uffici di Segreteria.

Per quanto riguarda il passato si ritiene che il riparto delle spese proporzionale al numero degli alunni residenti nei diversi Comuni possa rappresentare un criterio sufficientemente equo per stabilire la quota di partecipazione dei singoli enti locali alle spese sostenute centralmente per il funzionamento degli uffici che la legge pone a carico degli enti locali

Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 100/pareri/2008 dell'11 dicembre 2008 in materia di applicazione dell'art. 8, comma 2, del vigente CCNL del comparto regioni e autonomie locali, sulla possibilità di incrementare le risorse decentrate nella misura dello 0,6%, avendo derogato all'obbligo di riduzione della spesa per il personale nell'esercizio 2008 nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 3, comma 120 della legge finanziaria n. 244 del 2007.

La Corte dei Conti della Lombardia ha espresso il seguente parere:

"...anche alla luce di quanto affermato nella delibera n. 120 del 8.10.2008 della Sezione Veneto, questa Sezione ritiene non vi siano divieti assoluti, per gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, rispetto alle possibilità di incrementare le risorse decentrate di cui all'art. 8, comma 2 del citato C.C.N.L.

In particolare, l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa è subordinata al rispetto del patto di stabilità interno e deve essere coerente con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che dispone che gli enti soggetti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (comprese quelle indicate nell'art. 76, 1° comma del D.L. n.112/2008, convertito in L. n.133/2008) garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Eventuali deroghe a tale disposizione, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio 2008, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

- b) che il volume complessivo della spesa per il personale non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto .

Inoltre, l'art.76, 5° comma del richiamato D.L. n.112/2008 (convertito nella L. n.133/2008) ha introdotto un ulteriore parametro di riferimento cui ancorare la spesa del personale, disponendo che "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali", con ciò specificando l'esigenza di "contenimento della dinamica retributiva" già prevista nell'art. 1, comma 557 della Legge Finanziaria 2007.

La nuova disposizione normativa ha quindi individuato nella spesa per la contrattazione integrativa, la quota di spesa per il personale (che è definita parte della spesa corrente complessiva) su cui operare specificamente la riduzione. Alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti va inoltre riconosciuto carattere d'immediata obbligatorietà (in tal senso si è già espressa la Corte dei conti, Sez. Contr. Veneto, con la citata deliberazione n. 120/2008).

Pertanto, per accertare la possibilità o meno di aumentare le risorse decentrate di cui al C.C.N.L. EE.LL. il Comune dovrà, a priori, verificarsi se siano state rispettate cumulativamente le condizioni poste dall'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e dall'art. 76, co. 5, del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, fermo restando il rispetto dei parametri specifici previsti dall'art. 8, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 11.4 2008 e delle modalità di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 22.1.2004.

Corte dei Conti del Veneto, deliberazione del 17 dicembre 2008 in materia di possibilità assunzionali negli Enti Locali soggetti a patto di stabilità, possibilità di assumere una unità di personale mediante mobilità tra enti, alla luce di quanto disposto dall'art. 76 comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008

Nel caso in cui l'Ente non abbia rispettato il Patto di Stabilità nell'esercizio 2007, si ricade nella previsione dell'art. 76 comma 4 del D.L. n. 112/2008, che stabilisce che:

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Tale norma si inserisce all'interno di una severa manovra economica - varata con D.L. 24.06.2008 n. 112, poi convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 -, che ha introdotto in corso d'anno significative restrizioni finanziarie mirate al contenimento della spesa pubblica ed al riallineamento degli andamenti della finanza pubblica rispetto agli obiettivi comunitari del Paese.

Da un punto di vista temporale, tali misure, introdotte come detto con decreto legge, sono state ritenute necessarie e urgenti per attuare, a decorrere già dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico di riforma, come recita lo stesso art. 1 del decreto.

Conseguentemente, l'ipotesi di blocco delle assunzioni in questione (cui si affianca l'altra ipotesi prevista al comma 7 del medesimo articolo) ha introdotto una sanzione per gli enti non virtuosi che è di immediata applicazione, e dunque riferita anche agli enti che non hanno rispettato il patto già nell'esercizio 2007 (come peraltro già chiarito nella citata delibera n. 120/08), ed inoltre applicabile a tutti i procedimenti selettivi in corso, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto.

Tali conclusioni sembrerebbero avallate non solo dall'assenza di idonee disposizioni transitorie in tal senso, ma anche dalla stessa formulazione della norma, che, al contrario, si estende a tutti i procedimenti, anche quelli finalizzati alle stabilizzazioni, ancora *in atto*.

Tra l'altro, si tratta di un blocco estremamente ampio, in quanto, come emerge chiaramente dalla formulazione letterale della norma, si estende alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche di tipo flessibile, e che include dunque anche la mobilità tra enti di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a nulla rilevando in questo contesto la tendenziale invarianza della spesa nei termini prospettati dall'ente (utile, semmai, ai fini del rispetto dei tetti di spesa del personale).

A tal proposito, la Sezione ricorda che già l'art. 1 comma 47 della L. n. 30/12/2004 n. 311, richiamata dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 4 del 18.04.2008, con riferimento agli enti sottoposti a limitazioni delle assunzioni di personale (quali quelle introdotte, da ultimo, dal citato art. 76 del D.L. n. 112/2008), non consentiva assunzioni per mobilità esterna in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno precedente.

Anche la procedura selettiva indetta dal comune, dunque, poichè non perfezionata nei termini temporali prima visti, rientra nel blocco di cui all'art. 76 comma 4.

La citata misura sanzionatoria, infine, si applica all'ente a prescindere dai tentativi di risanamento finanziario posti in essere nell'ultimo trimestre di quest'anno a seguito del mancato rispetto degli obiettivi programmatici nel 2007, in quanto il citato art. 76 comma 4, con finalità deterrenti ed al contempo sanzionatorie, fa derivare automaticamente il blocco totale delle assunzioni a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità, quale risultante alla fine dell'esercizio precedente, senza prendere in considerazione le - pur doverose - manovre di rientro postume da parte degli enti.

Cassazione - Sezione terza - sentenza del 23 gennaio 2009, n. 1691, in materia di responsabilità per danni occorsi ai cittadini a causa di incidenti provocati dal cattivo stato delle strade. Sussiste responsabilità anche nel caso in cui l'amministrazione comunale abbia suddiviso in "zone" il controllo delle strade, appaltandolo ad una ditta esterna.

La Cassazione ha affermato che "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia è applicabile anche nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".

Secondo la corte infatti il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. è costituito, non dall'art. 2051 c.c. (che sancirebbe una presunzione inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali quando siano oggetto di un uso generale ed ordinario da parte dei

terzi) ma dall'art. 2043 c.c., che impone invece, nell'osservanza della norma primaria del *neminem laedere*, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.

Con particolare riguardo al demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia deve essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 3651/2006; n. 15384/2006).

Ne deriva che il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. In relazione agli affidamenti in appalto, la Corte inoltre ha affermato che non può sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 cc.

Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza del 30 dicembre 2008, n. 6635 in materia di stabilizzazione ed accesso all'impiego pubblico. Il periodo svolto come volontario in ferma annuale non è assimilato al rapporto d'impiego pubblico.

In materia di stabilizzazione di cui all'art. 1 comma 519, della legge n. 296 del 2006, il Consiglio di Stato ha confermato anzitutto che lo strumento in questione ha natura eccezionale ed è stato concepito per favorire l'occupazione stabile nel lavoro dipendente. Tuttavia ha natura discrezionale per l'Ente.

Relativamente al computo del triennio di servizio presso la PA, il Consiglio di Stato ha affermato che non è utilizzabile il periodo svolto come volontario in ferma annuale, essendo esso assimilato al servizio obbligatorio di leva ex art. 112 del d.p.r. n. 237/1964, e dunque in alcun modo assimilabile a rapporto d'impiego.

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza del 14 gennaio 2009, n. 105 in materia di difensore civico e dell'esigenza di una sua imparzialità e di una sua indipendenza, anche dalla maggioranza.

Il difensore civico è un funzionario onorario chiamato a svolgere, tra l'altro, il compito di segnalare gli abusi e le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e quella di controllo eventuale sulle delibere (artt. 11 e 127 t.u.e.l.).

Da qui l'esigenza di una sua imparzialità e di una sua indipendenza, anche dalla maggioranza, e, conseguentemente, di una sua investitura che non lo renda condizionabile.

Conformemente ad un prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. giust. amm., 12.4.2007 n. 300; sez. V, 26 aprile 2005, n. 1910), le disposizioni dello statuto e del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale non prevedono una procedura comparativa per la scelta del difensore civico, essendo "nell'espressione del voto la ragione stessa della nomina". Trattandosi di votazione segreta, non è neanche prevista una dichiarazione di voto dalla quale possa risultare una valutazione del singolo consigliere.

Bergamo, 02 febbraio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord